

I DELITTI CONCERNENTI LE SOSTANZE ALIMENTARI

Premessa

Tra le numerose norme che la legge n. 99/2009 ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto ex d.lg. 231, ne figurano due specificamente dedicate alla protezione dei prodotti agroalimentari: l'art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e il nuovo articolo 517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

In primo luogo occorre evidenziare come ambedue le fattispecie rientrino pienamente in un'ottica "economicistica", nel senso che l'interesse per la salute dei cittadini resta ampiamente sullo sfondo, mentre ciò che viene tutelato è più che altro la buona fede negli scambi commerciali, sotto un angolo visuale proteso alla tutela del consumatore, che deve poter avere fiducia nelle indicazioni contenute nelle "etichette" degli alimenti.

Inoltre, questo tipo di condotte assicurano un vantaggio competitivo all'imprenditore che le pone in essere, danneggiando quindi i suoi *competitor* e, in ultima analisi, l'intero sistema degli scambi commerciali.

Per entrambi i delitti, all'ente si applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 500 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive.

Le due fattispecie verranno esaminate separatamente.

art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)¹

La disposizione, pur colpendo condotte che possono anche essere lesive della salute umana, si pone esclusivamente in un'ottica "economica", posto che la non genuinità dell'alimento è cosa ben diversa dalla sua pericolosità (questo elemento vale anche a distinguere tale delitto da quello di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, previsto e punito dall'articolo 442 c.p., che invece si pone in un'ottica di tutela della salute pubblica).

L'interesse tutelato è stato quindi individuato nella buona fede degli scambi commerciali² ovvero nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa³. Oggetto materiale del reato sono le sostanze non genuine. Diverse sono le accezioni del concetto di genuinità.

¹ *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

² Fiandaca-Musco, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Bologna, 1997

³ Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale II*, Milano, 1986

Alcune si fondano sulle caratteristiche sostanziali del bene, che, per essere genuino, non deve aver subito alterazioni della sua composizione; pertanto, sotto questa angolatura, sono genuini gli alimenti che conservano la dimensione naturale della sostanza alimentare.

Una seconda accezione, invece, si fonda su di un dato formale, intendendo la genuinità come conformità del prodotto ai requisiti legali della normativa di settore⁴.

La dottrina più attenta ha però evidenziato come ambedue le accezioni abbiano un proprio ambito di operatività, anche se la prima risulta residuale rispetto alla seconda. Qualora infatti vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza con i requisiti legali, in mancanza di espresse previsioni normative, invece, sarà opportuno far riferimento al concetto sostanziale di genuinità⁵.

Sul lato della condotta, il delitto è a consumazione anticipata, posto che, per il suo perfezionamento non è necessario un concreto atto di vendita, bastando invece l'attività prodromica di "messa in commercio".

Il delitto, infine, è solamente doloso e richiede la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina; la consapevolezza della non genuinità, ovviamente, deve essere preesistente e non sopravvenuta.

art. 517-quater. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)⁶

Questo nuovo delitto punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

⁴ Giunta-Martiello, *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in Enciclopedia Giuridica de Il Sole24ore, Milano, 2007

⁵ Palombi-Pica, *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, I, Torino, 1996

⁶ Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore, che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza. Ciò può avvenire sia perché il consumatore ritiene che una data provenienza garantisca una certa qualità, sia per altri motivi economici e sociali (si pensi, a titolo di esempio, al movimento di opinione che si sta formando a sostegno della c.d. "filiera corta", garanzia di genuinità ma anche di rispetto ambientale e di tutela dei lavoratori di un dato territorio)

I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

I "presidi 231"

L'impatto che tali nuovi delitti possono avere sulle aziende non è di poco momento, considerato che, ad esempio, anche i supermercati organizzati in forma societaria potrebbero vedersi puniti ex 231.

Tra i presidi da porre in essere, si possono menzionare da un lato i controlli di qualità sulla merce da vendere, dall'altro le cautele contrattuali verso i fornitori, come garanzia sia della qualità che della provenienza della merce.

Sul primo versante si potrebbero ad esempio far rientrare nei protocolli di gestione del rischio 231 le procedure già presenti in molte aziende del comparto sul controllo di filiera, ma anche controlli a campione sulla merce in vendita per costatarne la genuinità.

Per quanto concerne il secondo profilo, particolare attenzione dovranno avere le aziende qualora acquistino da terzi materie prime agroalimentari destinate alla trasformazione, prevedendo specifiche cautele contrattuali che assicurino che la provenienza reale della merce corrisponda a quella dichiarata.

(Maurizio Arena)